



**AZIENDA CONSORTILE
PER LA GESTIONE DELLE POLITICHE SOCIALI
NEI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE A1**

**REGOLAMENTO
PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI LEGALI
A PROFESSIONISTI ESTERNI**

Elenco avvocati patrocinatori dell'Azienda Consortile

Elenco speciale 3 del sistema di qualificazione degli operatori economici e dei professionisti esterni
dell'Albo fornitori dell'ambito territoriale A1

INDICE

- ART. 1 Oggetto e ambito di applicazione
- ART. 2 Istituzione dell'elenco speciale degli avvocati patrocinatori dell'Azienda Consortile
- ART. 3 Gestione telematica dell'elenco speciale
- ART. 4 Requisiti degli interessati
- ART. 5 Iscrizione nell'elenco degli avvocati
- ART. 6 Affidamento degli incarichi agli scritti nell'Elenco
- ART. 7 Condizioni
- ART.8 Corrispettivo. Attività di domiciliazione. Convenzione
- ART. 9 Cancellazione dall'elenco
- ART. 10 Pubblicità
- ART. 11 Trattamento dei dati personali
- ART. 12 Registro degli incarichi e rotazione
- ART. 13 Conferimento incarichi su base fiduciaria
- ART. 14 Norma transitoria
- ART.15 Norme di rinvio



ART. 1

Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente atto disciplina, nel rispetto dei principi di economicità, imparzialità, trasparenza, criteri e modalità utilizzati per il conferimento degli incarichi di patrocinio legale a professionisti esterni da parte dell'Azienda Speciale Consortile per la gestione delle politiche sociali nei Comuni dell'Ambito A1 di seguito Azienda consortile nonché le principali condizioni giuridiche ed economiche che regolano l'affidamento degli incarichi.

2. Per incarichi di patrocinio legale si intendono gli incarichi di assistenza, difesa e rappresentanza in giudizio conferiti dall' Azienda Consortile in costanza di controversie trattate in ambito stragiudiziale, innanzi ad Autorità giurisdizionali in tutti i gradi di giudizio, ivi compresi i procedimenti esecutivi e di ottemperanza.

3 . Gli incarichi di patrocinio legale di cui alla presente disciplina sono esclusi dall' applicazione del codice dei contratti ed appalti pubblici ai sensi della lettera d) dell'art. 17 del D.lgs. 50/2016, ovvero per "uno qualsiasi dei servizi legali di seguito elencati":

1) rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31, e successive modificazioni:

1.1) in un arbitrato o in una conciliazione tenuti in uno Stato membro dell'Unione europea, un Paese terzo o dinanzi ad un'istanza arbitrale o conciliativa internazionale;

1.2) in procedimenti giudiziari dinanzi a organi giurisdizionali o autorità pubbliche di uno Stato membro dell'Unione europea o un Paese terzo o dinanzi a organi giurisdizionali o istituzioni internazionali;

2) consulenza legale fornita in preparazione di uno dei procedimenti di cui al punto 1), o qualora vi sia un indizio concreto e una probabilità elevata che la questione su cui verte la consulenza divenga oggetto del procedimento, sempre che la consulenza sia fornita da un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31, e successive modificazioni.

ART. 2

Istituzione dell'elenco speciale degli avvocati patrocinatori legali.

1. Per l'affidamento degli incarichi legali esterni è istituito apposito elenco aperto ai professionisti, singoli o associati che esercitino attività di assistenza e patrocinio legale dinanzi a tutte le Magistrature, nessuna esclusa. La tenuta dell'elenco speciale degli avvocati e patrocinatori legali è affidata al Direttore Generale o al personale da questi incaricato.

2. L'iscrizione in elenco speciale avviene su richiesta del professionista interessato, singolo o associato.

3. L' iscrizione degli interessati in elenco speciale degli avvocati e patrocinatori legali avrà luogo previa trasmissione da parte dell'Ente di Avviso pubblico pubblicato in Albo pretorio digitale e sito istituzionale di ASC A1 nonché comunicazione ai Consigli degli Ordini degli Avvocati ricadenti nel distretto della Corte di Appello di Napoli.

4. In qualsiasi momento gli interessati possono richiedere di essere ammessi al Sistema di qualificazione costituito dall' elenco speciale 3 - Avvocati patrocinatori di ASC A1 la cui efficacia è permanente.

La amministrazione si riserva di affidare gli incarichi professionali di patrocinio legale pervia verifica di permanenza dei requisiti attestati dagli interessati all'atto dell'iscrizione.

5. Le generalità dei professionisti interessati sono riportate in elenco seguendo l'ordine alfabetico di inserimento. L'iscrizione in elenco non introduce alcun parametro di valutazione della competenza professionale degli interessati e non costituisce materia per la formazione di graduatoria di merito.

6. In via del tutto eccezionale e dandone adeguata motivazione l'Azienda Consortile ha la facoltà di affidare incarichi legali a professionisti non inseriti in elenco per giudizi di rilevante importanza e/o complessità che richiedano prestazioni professionali di altissima specializzazione e qualificazione quali quelle garantite da professionisti di chiara fama, cultori della materia e cattedratici.



7. L'Elenco potrà essere, altresì, consultato per il conferimento di incarichi di difesa da parte di dipendenti o amministratori dell'Ente, interessati a procedimenti giudiziari per motivi di ufficio, senza che la consultazione costituisca vincolo per gli interessati. Nel caso, la scelta di un professionista presente in elenco, restando impregiudicata la valutazione sulla sussistenza di un conflitto di interessi tra la condotta del dipendente e l'Amministrazione, corrisponde alla espressione del "comune gradimento" come nelle previsioni dell'art. 28 del CCNL del 14/09/2000.

Art. 3

Gestione telematica dell'elenco speciale

Nel rispetto del principio di "dematerializzazione" stabilito dal D.lgs. n. 235/2010 - Codice dell'Amministrazione Digitale - le procedure relative ad iscrizione, verifica dei requisiti, consultazione dell'elenco per la scelta degli incaricati di difesa e/o consulenza legale sono attuate in formato telematico.

Il sistema informativo dedicato assicura, nel rispetto degli obblighi di sicurezza, riservatezza e protezione dei dati personali, la gestione in modalità digitale delle attività di accesso, ammissione e qualificazione degli operatori legali in possesso dei requisiti stabiliti dal successivo articolo 4.

Gli interessati dovranno richiedere ed utilizzare le credenziali necessarie alla presentazione della domanda e della documentazione necessaria per l'ammissione al Sistema di qualificazione costituito dall' elenco speciale 3 - Avvocati patrocinatori di ASC A1.

L'applicativo utilizzato consente ai richiedenti di effettuare telematicamente l'invio della domanda, delle informazioni, delle attestazioni dei requisiti nonché della documentazione prevista dal presente regolamento per la iscrizione in elenco.

A conclusione dell'iter tecnico/procedurale di accettazione il professionista, singolo o associato riceverà conferma con apposito messaggio attestante la ammissione dell'interessato in elenco speciale 3 - Avvocati patrocinatori di ASC A1.

ART. 4

Requisiti degli interessati

1. Possono essere ammessi all' Elenco speciale 3 - Avvocati patrocinatori di ASC A1 tutti gli avvocati, singoli o associati in possesso dei seguenti requisiti:

- Cittadinanza italiana, salvo le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti;
- Godimento dei diritti civili e politici;
- Capacità a contrarre con la P.A.;
- Assenza di condanne penali e/o di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
- Iscrizione all'ordine professionale degli Avvocati da almeno 3 (tre) anni;
- Eventuale iscrizione nell'albo speciale per il patrocinio davanti alla Corte di Cassazione ed alle altre giurisdizioni superiori (requisito non vincolante).

2. Non possono essere iscritti nell'Elenco coloro che al momento dell'iscrizione, abbiano in corso, in proprio o in qualità di difensore di altre parti, cause promosse contro l'Azienda speciale consortile A1.

3. I professionisti che, in costanza di iscrizione nell'Elenco, promuovano giudizi avverso l'Azienda Consortile o assumano incarichi in conflitto con gli interessi dell'Azienda Consortile, saranno immediatamente radiati dall' elenco.



ART. 5
Iscrizione nell'elenco degli avvocati

1. L'iscrizione ha luogo **su domanda** proposta dall'interessato o del rappresentante dello studio associato. La domanda deve contenere, a pena di inammissibilità e sotto forma di autocertificazione resa ai sensi del DPR 445/2000 la indicazione delle seguenti informazioni:

- Dati anagrafici e curriculari;
- Iscrizione all'ordine professionale degli Avvocati da almeno 3 (tre) anni;
- Eventuale iscrizione nell'albo speciale per il patrocinio davanti alla Corte di Cassazione ed alle altre giurisdizioni superiori;
- Ramo di specializzazione;
- Dichiarazione di disponibilità ad accettare incarichi dall'Ente;
- Espresa dichiarazione di presa conoscenza e di accettazione del presente regolamento;
- Codice fiscale e partita IVA.

2. Alla domanda deve essere **allegato**:

a) Copia di polizza assicurativa per la copertura dei rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale.

3. il professionista deve **autocertificare** ai sensi del DPR 445/2000:

- Di impegnarsi a non accettare incarichi di rappresentanza e difesa, né altri incarichi di consulenza da parte terzi, pubblici o privati, controparti dell'Azienda Consortile o in conflitto con gli interessi con l'Azienda Consortile per la durata del rapporto instaurato con la presentazione della domanda di ammissione all' Elenco speciale 3 - Avvocati patrocinatori di ASC A1;
- Di accettazione delle disposizioni contenute nel presente regolamento ed ogni previsioni del codice integrativo di comportamento approvato con deliberazione del CdA n. 03 del 07.01.2015 nonché, l'impegno a comunicare con tempestività il sopraggiungere di situazioni ostative al mantenimento dell'iscrizione in elenco;
- Di rendere gratuitamente all'amministrazione parere preliminare al conferimento di eventuali incarichi in ordine alla sussistenza, in fatto e diritto, di ragioni per agire o resistere in giudizio;
- Insussistenza di cause ostative a norma di legge a contrattare con la Pubblica Amministrazione;
- Insussistenza di condizioni di incompatibilità e/o conflitto di interessi con l'Ente, come previste dall'ordinamento giuridico e dal codice deontologico forense;
- Insussistenza, al momento della domanda di ammissione, di contenzioso o di incarico legale in essere contro L'Azienda Consortile sia in proprio, sia in nome e per conto di propri clienti, sia da parte degli avvocati associati in caso di avvocato facente parte del medesimo studio legale;

4. I professionisti iscritti potranno accedere in ogni momento al sistema informativo dedicato per aggiornare i loro curricula, dati, informazioni e richiedere la **cancellazione dall'elenco** che avverrà con effetto immediato.

5. La verifica del possesso/permanenza dei requisiti dichiarati all'atto dell'iscrizione sarà effettuata dalla amministrazione preliminarmente all'affidamento di qualsiasi eventuale incarico.

6. Per gli studi associati requisiti e documentazione di cui al presente articolo dovranno essere riferiti a ciascuno dei professionisti associati.



ART. 6

Affidamento degli incarichi agli iscritti nell'Elenco

1. La decisione di procedere e/o resistere in giudizio è assunta con deliberazione del Consiglio di Amministrazione alla stregua della istruttoria resa congiuntamente dal Direttore Generale e dal Responsabile del particolare procedimento cui afferisce la controversia, nella quale sono evidenziate le ragioni sostanziali dell'Azienda Consortile.
2. Il Consiglio di Amministrazione, individua, il professionista cui affidare l'incarico di patrocinio legale.
2. La scelta del professionista cui affidare l'incarico è effettuata in ragione della tipologia del contenzioso, attingendo dall'elenco dei soggetti presenti in elenco nel rispetto dei seguenti principi:
 - Specializzazioni ed esperienze risultanti dal curriculum;
 - Foro di competenza della causa da affidare;
 - Casistica di consequenzialità (es. gravami) e complementarietà con altri incarichi precedentemente conferiti aventi lo stesso oggetto;
 - Rotazione.
3. Il professionista nel momento in cui accetta l'incarico, deve rilasciare apposita dichiarazione di non aver ricevuto e di non accettare incarichi da terzi, pubblici o privati, controparti dell'Azienda Consortile, per la durata del rapporto instaurato e dell'inesistenza di conflitto di interessi in ordine all'incarico affidato, in relazione a quanto disposto dal Codice deontologico forense e dal codice integrativo di comportamento approvato dall'Azienda Consortile con deliberazione del CdA n. 3 del 7.01. 2015, la inosservanza del quale costituisce causa di risoluzione ai sensi dell'art. 2 del citato codice.
4. Non possono essere incaricati professionisti che abbiano in corso mandati o incarichi conferiti da terzi, pubblici o privati, per controversie con l'amministrazione o che, senza giustificato motivo, hanno rinunciato ad altro incarico conferito dalla stessa Azienda Consortile.
5. Non possono essere incaricati professionisti che non abbiano assolto con puntualità e diligenza agli incarichi loro affidati o abbiano un contenzioso con l'Azienda Consortile.
6. Non possono essere dati di norma incarichi congiunti a più avvocati, salvo i casi eccezionali in cui la natura dell'incarico implichi conoscenze specifiche in rami diversi del diritto o necessiti la costituzione di un collegio. In tali casi, l'atto dovrà essere adeguatamente motivato sotto l'aspetto della necessità e sarà considerato ai fini del compenso un incarico unico.

ART. 7

Condizioni

L'atto con il quale viene conferito l'incarico dovrà espressamente contenere la indicazione dei seguenti elementi:

- a) l'indicazione del valore della causa;
- b) il compenso professionale che viene determinato con riferimento alla tabella di cui al successivo art. 8);
- c) obbligo del professionista ad unificare o richiedere l'unificazione di giudizi aventi lo stesso oggetto;
- d) l'obbligo del professionista incaricato di aggiornare per iscritto costantemente l'Azienda Consortile sullo stato generale del giudizio e l'esito delle singole udienze, con l'indicazione dell'attività posta in essere e di inviare in tempi congrui copia di ogni memoria, comparsa o altro scritto difensivo redatto nell'esercizio del mandato conferito;
- e) obbligo del legale, alla conclusione di ogni fase o grado di giudizio per cui è incaricato di rendere per iscritto un parere all'Amministrazione in ordine alla sussistenza o meno di motivi per proporre gravame o resistere negli eventuali gradi successivi di giudizio o comunque per impugnare i provvedimenti emanati nel contenzioso assegnato;



f) Obbligo di parere scritto in ordine all'eventuale proposta di transazione giudiziale;

g) Garantire la propria personale reperibilità anche attraverso la comunicazione di apposito numero di telefono cellulare.

ART. 8

Corrispettivo. Attività di domiciliazione. Convenzione

1. Il compenso per l'incarico legale nei giudizi ordinari, amministrativi, tributari e speciali, arbitri, commissioni, collegi con funzioni giurisdizionali viene stabilito entro il limite massimo degli importi di seguito stabiliti:

Valore del giudizio		Compenso massimo
Fino a 1.000,00 euro		500,00
Da 1.001,00	A 3.000,00 euro	900,00
Da 3001,00	A 5.200,00 euro	1.500,00
Da 5.201,00	A 13.000,00 euro	2.700,00
Da 13.001,00	A 26.000,00 euro	3.000,00
Da 26.001,00	A 40.000,00 euro	3.900,00
Da 40.001,00	A 52.000,00 euro	5.000,00
Da 52.001,00	A 160.000,00 euro	7.500,00
Da 160.001,00	A 260.000,00 euro	10.000,00
Da 260.001,00	A 390.000,00 euro	12.000,00
Da 390.001,00	A 520.000,00 euro	13.500,00
Da 520.001,00	A 750.000,00 euro	15.000,00
Da 750.001,00	A 1.000.000,00 euro	17.000,00
	Per importi superiori a 1.000.000 di euro	20.000,00

2. Per cause di valore indeterminato davanti al Giudice di Pace: euro 750,00.

3. Per cause di valore indeterminato davanti alle magistrature di primo grado: euro 5.000,00.

4. Per le cause davanti alle magistrature superiori (Corti di appello, consiglio di stato, corte di cassazione) gli importi di cui alla tabella precedente sono aumentati del 20%.

5. I Compensi massimi individuati in precedenza sono da intendersi al netto di IVA e del contributo Cassa Nazionale Avvocati, e sono al netto delle spese non imponibili effettivamente sostenute (contributo unificato, diritti di cancelleria, bolli).

6. Qualora la sentenza favorevole all'Azienda Consortile condanni la controparte al pagamento delle spese legali, il compenso è dovuto nei limiti di quanto giudizialmente liquidato. In questo caso,



l'Avvocato incaricato curerà, per conto ed in nome dell'Azienda Consortile e senza ulteriore compenso, per l'attività di recupero crediti, l'esazione delle spese e degli onorari cui la controparte è stata condannata nei giudizi da esso trattati.

7. Qualora la sentenza favorevole all'Azienda Consortile compensi parzialmente le spese di lite è dovuta per intero la quota del compenso giudizialmente liquidato, **mentre sulla quota sulla quale è caduta la compensazione le competenze nella misura ridotta del 30% di cui sopra.**

8. E' esclusa la possibilità di applicare gli aumenti previsti per le singole fasi di attività.

9. In caso di studi associati, il corrispettivo sarà comunque e sempre determinato come se l'attività fosse svolta da un unico professionista.

10. Nel caso in cui per lo svolgimento dell'attività sia necessario avvalersi di un avvocato domiciliatario, la parcella sarà unica per il professionista incaricato, che provvederà a sue cure e spese in ordine alla predetta incombenze.

11. Il professionista incaricato dovrà sottoscrivere apposita convenzione.

12. Il Direttore Generale provvederà all'impegno della spesa e, a conclusione del giudizio, alla relativa liquidazione.

13. Su richiesta del professionista potrà essere riconosciuto un anticipo **in misura non superiore al 30% del importo indicato in convenzione.**

14. Tale importo, in caso di condanna della controparte all'integrale pagamento delle spese di lite, sarà oggetto di compensazione.

15. Ai fini della presente disciplina, per sentenza favorevole all'Azienda Consortile si intende ogni statuizione emessa da organi giurisdizionali o arbitrali, che, qualunque sia la sua natura e qualificazione formale, decidendo in rito o nel merito, ancorché in via non definitiva, comporti i seguenti risultati:

A) AZIONI RISPETTO ALLE QUALI L'AZIENDA CONSORTILE È CONVENUTO/ RESISTENTE:

a) per le azioni impugnazione ove la statuizione giudiziale lasci intatto il provvedimento amministrativo impugnato;

b) per le azioni volte ad accertare od ottenere ragioni di credito o comunque beni ed utilità suscettibili di valutazione economica, la domanda sia stata accolta in misura non superiore al 30% di quanto richiesto;

c) per tutte le altre azioni, la domanda non sia stata accolta nemmeno in parte;

B) AZIONI PER LE QUALI L'AZIENDA CONSORTILE È ATTORE/RICORRENTE:

a) per le azioni volte ad accertare od ottenere, a qualsiasi titolo, ragioni di credito o comunque beni ed utilità suscettibili di valutazione economica, la domanda sia stata accolta per almeno il 50% di quanto richiesto;

b) per tutte le altre azioni, la domanda sia stata accolta almeno per il 50 %.

C) SENTENZA FAVOREVOLE ALL'AZIENDA CONSORTILE A SEGUITO DI TRANSAZIONE DELLA LITE.

Ai fini della presente disciplina, costituisce sentenza favorevole All'Azienda Consortile ogni decisione che dichiari l'estinzione del giudizio a seguito dell'avvenuta transazione della lite in corso di giudizio.

Per le cause volte ad accertare od ottenere, a qualsiasi titolo, ragioni di credito o comunque beni ed utilità suscettibili di valutazione economica, il comma 1 si applica soltanto quando la transazione abbia comportato un risultato utile per l' Azienda Consortile superiore al 50 % dell'oggetto del contendere, in termini di risparmio di spesa per le azioni proposte avverso l'Azienda Consortile ed in termini di maggiore entrata per le azioni proposte dall' Azienda Consortile nei confronti di terzi.

**ART. 9
Cancellazione dall'elenco.**

1. E' disposta la cancellazione dall'Elenco dei professionisti che:



- abbiano perso i requisiti per essere inseriti nell'Elenco;
- non abbiano assolto con puntualità e diligenza gli incarichi loro affidati;
- abbiano, senza giustificato motivo, rifiutato di accettare un incarico;
- siano, comunque, incorsi in gravi inadempienze su istanza del richiedente.

2. La cancellazione dall'elenco, per i motivi sopra indicati, comporta l'immediata revoca di tutti gli incarichi affidati al professionista.

3. Il professionista che sia stato cancellato dall'elenco può chiedere di essere nuovamente iscritto decorsi almeno tre anni dal provvedimento di cancellazione.

ART. 10 Pubblicità

1. L'elenco dei professionisti Avvocati patrocinatori dell'Azienda Consortile ed il registro degli incarichi sono resi pubblici nelle forme previste dai regolamenti interni e da quelle ritenute più idonee a garantirne la maggiore trasparenza e diffusione.

2. Per l'iscrizione nell'elenco, l'Azienda Consortile, al fine di assicurare la massima diffusione, attua le più opportune forme di pubblicità, tra cui la pubblicazione di avviso in Albo pretorio e Sito web istituzionale www.pianosociale-a1.it.

3. Gli incarichi conferiti ai sensi presente regolamento sono pubblicati, a cura del responsabile del settore, sul sito istituzionale – Sez. Amministrazione Trasparente – in conformità a quanto previsto dal d.lgs. 33/2013 e comunicati alla funzione pubblica a norma dell'art. 53 e ss. del d.lgs. 165/2001 e s.m.i.

4. L'elenco dei professionisti ed il registro degli incarichi sono pubblici.

Art. 11

Trattamento dei dati personali.

Dati personali ed informazioni rese dagli interessati sono raccolti e trattati dal Titolare nel rispetto delle disposizioni e dei principi stabiliti dal GDPR UE 2016/679 con la esclusiva finalità di realizzare procedimenti e processi necessari alla formazione dell'Elenco speciale 3 - Avvocati patrocinatori di ASC A1 e per l'eventuale affidamento degli incarichi professionali.

Per essere ammessi al sistema di qualificazione costituito dall'Elenco speciale 3 - Avvocati patrocinatori di ASC A1 gli interessati devono prendere visione della informativa dei dati personali che allegata al presente atto ne forma parte integrante e sostanziale ed autorizzare il trattamento nei termini e modalità regolati dalla stessa.

ART. 12

Registro degli incarichi e rotazione.

Al fine di garantire il rispetto dei principi di rotazione e trasparenza è istituito un " Registro degli incarichi conferiti" e la tenuta dello stesso è affidata al Direttore Generale o ad altro dipendente da questi individuato.

Nel rispetto di quanto stabilito dalla nuove linee guida n. 4 dell'ANAC aggiornate con la deliberazione n. 206/2018 ai fini dell'applicazione del principio di rotazione nella scelta dei professionisti a cui affidare gli incarichi di patrocinio legale, fermo restando e coerentemente con i criteri stabiliti dal precedente art. 6, ossia:

- Specializzazioni ed esperienze risultanti dal curriculum;
- Foro di competenza della causa da affidare;



– Casistica di consequenzialità (es. gravami) e complementarietà con altri incarichi precedentemente conferiti aventi stesso oggetto;

è ammesso conferire incarichi a professionista già affidatario di un incarico immediatamente precedente a quello di cui si tratti, a condizione che il reincarico al professionista uscente risponda a situazioni eccezionali e risulti soddisfatto l' onere motivazionale dell'affidamento.

ART. 13

Conferimento incarichi su base fiduciaria

Per quel che concerne il conferimento di incarichi professionali di consulenza e di studio caratterizzati da elevata e particolare complessità e che richiedano per lo svolgimento, speciali competenze e qualificata conoscenza, l'amministrazione ha la facoltà di procedere al conferimento dell'incarico su base fiduciaria, previa acquisizione e valutazione dei curricula professionali degli incaricati.

Gli incarichi summenzionati saranno conferiti con atto di deliberazione riportante la motivazione del conferimento e le particolari referenze professionali dell'incaricato.

ART. 14

Norma transitoria

Nella fase transitoria del passaggio dalla gestione del Sistema di qualificazione costituito dall'Elenco speciale 3 - Avvocati patrocinatori di ASC A1 dal formato materiale/cartaceo precedentemente utilizzato a quella del formato telematico, tutti i professionisti che risultino allo stato già ammessi in elenco, ai fini della conservazione della iscrizione e per operare l'aggiornamento dei requisiti posseduti, sono tenuti a riproporre la domanda di ammissione attenendosi alle procedure novellate dal precedente articolo 3 - Gestione telematica dell'elenco speciale.

ART. 15

Norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento, si rinvia alla normativa vigente in materia ed in particolare al Codice di deontologia forense.

